



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PERSONALE  
Responsabile: RECCHI PAOLA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 79 del 04-04-2023

REGISTRO GENERALE N. 657

OGGETTO: RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92 DIPENDENTI COMUNALI

## IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot.ris n. 21909 del 29.03.2023 con la quale il dipendente matr.552 ha richiesto di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 comma 3 della legge 104/92 per assistere un proprio familiare (coniuge), scegliendo la modalità della fruizione dei permessi in forma giornaliera;

VISTO il verbale della Commissione medica competente dal quale risulta l'esito dell'accertamento, utile ai fini del riconoscimento dell'istanza del dipendente, acquisito agli atti del fascicolo personale;

PRESO ATTO che la madre del medesimo soggetto portatore di handicap, dipendente di questo Ente con matr.117, ha presentato richiesta di voler usufruire dei permessi alternativamente al dipendente sopra individuato con matr.552 - nota id. prot. ris. n. 2721 del 03/04/2023 -;

VISTI i riferimenti normativi, in particolare:

*-l'art.3 comma 3. "Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. **Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.** Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età*



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

*oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti."*

*-l'art.3 comma 3-bis. "Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito."*

- la Circolare D.F.P. 8/2008 comma 2.3 - Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità: " .... i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore";

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto e della presa visione del Dirigente competente;

VISTO il TUEL 267/2000 con particolare riferimento all'art. 107 sulle attribuzioni dirigenziali;

VISTO il decreto sindacale n.10 del 10/06/2022 relativo, fra l'altro, all'attribuzione alla Scrivente delle funzioni del Servizio Risorse Umane;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse della Scrivente in ordine all'adozione del presente atto;

## DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa a fondamento del dispositivo del presente atto;
- 2) Di riconoscere i benefici ex art. 33 comma 3 della Legge 104/92 ai dipendenti matr.552 e matr.117, precisando che gli stessi hanno comunicato al Servizio di assegnazione di usufruire dei permessi alternativamente fra loro, in forma giornaliera e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- 3) Di stabilire che dovrà essere data comunicazione di eventuali variazioni e/o elementi e fatti che dovessero comportare il venir meno delle condizioni per la fruizione dei permessi riconosciuti;
- 4) Di trasmettere il presente atto ai relativi servizi per il seguito di competenza, per la registrazione ed archiviazione.

**Il Dirigente**  
**RECCHI PAOLA**

---

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Civitanova Marche, 04-04-2023

**Il Responsabile del servizio**  
RECCHI PAOLA

 Firmato

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 06-04-2023

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
Castellani Andrea

 Firmato